



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 07/11/2017

OGGETTO: Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2018/2020 .

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **sette** mese di **novembre** alle ore **diciotto** e minuti **venticinque** , nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	Presente	ASSENTE
1	TADDEI LUIGI	SINDACO	X	
2	PIRRI SANDRO	VICE SINDACO	X	
3	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Taddei Luigi, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 569

Pubblicato dal 16.11.2017

al 12.12.2017 per giorni 15

consecutivi.

IL MESSO



OGGETTO: Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2018/2020 .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto che :

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Valutate le proposte dei Responsabili dei Settori riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 27 del 29/05/2015;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Considerato che nell'anno 2017 non sono verificate cessazioni di personale dipendente e che non si prevede che le stesse non interverranno nel 2018 e nel 2019;

Visto l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52. 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora

nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità”;

Visto altresì il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” ed in particolare l’art. 18 che detta ulteriori disposizioni in materia di personale e contestualmente modifica, tra l’altro, l’art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016;

Dato atto che l’art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016 ed in particolare il comma 3-bis ai sensi del quale “*Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, all’attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nell’ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili”.*

Richiamato il Decreto della Regione Lazio n. V00002 del 15/02/2016 nel quale sono stabilite il numero delle unità di personale che ciascun Ente è autorizzato ad assumere con le modalità di cui all’art. 4 comma 3 del D.L. 205/2016 e nello specifico a Castel Sant’Angelo è stato assegnato n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3;

Richiamata altresì la nota della Regione Lazio assunta al prot. n. 982 del 27/02/2017 con la quale, in riferimento all’art. 50 bis del D. L. 189/2016 comma 3 bis, si comunica che i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa non sono previsti in aggiunta a quelli a tempo determinato resi possibili dai precedenti decreti, ma esclusivamente come modalità contrattuale alternativa a quelli dei tempi determinati;

Dato atto che il Comune di Castel Sant’Angelo intende avvalersi di tali procedure usufruendo di 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31 dicembre e n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 a tempo determinato per l’anno 2018;

Preso atto del decreto del Vice Commissario per il Sisma n.V00006 del 13-06-2017 prot.n.0306372 del 15-06-2017 della Regione Lazio, assunto al protocollo comunale n. 2911 del 19-06-2017, che assegna al Comune di Castel Sant’Angelo ulteriori n.2 unità di personale (n. 1 istruttore amministrativo /contabile cat. C pos. Ec. C1 e n. 1 istruttore tecnico cat. C pos. Ec. C1) da assumere ai sensi dell’ex art.50 bis del D.L.n.189/2016 per quegli Enti interessati dal sisma;

Dato atto altresì che con nota prot. n. 4329 del 12/09/2017 è stato richiesto alla Regione Lazio di modificare le assegnazioni di personale ex D. L. n. 189/2016 avvenuta con decreto del Vice Commissario n. V00006 del 13/06/2017 e di autorizzare ad assumere un istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, al posto di n. 1 istruttore tecnico Categ. C, posizione economica C1;

Vista la nota prot. n. 4575 del 26/09/2017 con la quale la Regione Lazio autorizza il Comune di Castel Sant’Angelo ad assumere un istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, al posto di n. 1 istruttore tecnico Categ. C, posizione economica C1;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Considerato pertanto necessario approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 come segue:

Anno 2018:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e :

- n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 a tempo determinato da assegnare al 3° Settore per le finalità connesse al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici sino al 31/12/2018;
- n. 1 istruttore amministrativo /contabile cat. C pos. Ec. C1 sino al 31/12/2018 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D pos. Ec. D1s ino al 31/12/2018 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici;

ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, commi 1, 2 e 3 in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;

Anno 2019:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Anno 2020:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 07/11/2017 prot. n. 5342;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) di confermare la dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio come approvata con deliberazione di giunta comunale n.27 del 29/05/2015;
- 4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il piano occupazionale 2018 come di seguito esplicitati:



Anno 2018:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e :

- n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 a tempo determinato da assegnare al 3° Settore per le finalità connesse al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici sino al 31/12/2018;
- n. 1 istruttore amministrativo /contabile cat. C pos. Ec. C1 sino al 31/12/2018 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D pos. Ec. D1s ino al 31/12/2018 per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici;

ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, commi 1, 2 e 3 in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;

Anno 2019:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;


Anno 2020:

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia

- 5) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

- 6) Di dare atto che le previsioni di spesa trovano copertura nelle capacità di bilancio e rientrano nei limiti fissati dal bilancio pluriennale per il relativo periodo;
- 7) Di stabilire che, per garantire la continuità dei servizi ed il buon andamento dell'azione amministrativa, ci si possa avvalere delle forme di lavoro flessibile di assunzione e di impiego o di lavoro interinale previste dai vigenti CCNL e dalle leggi vigenti per sopperire ad esigenze di servizio non affrontabili con strumenti e /o con modalità diverse anche in relazione alla economicità della spesa in rapporto alla funzionalità del servizio medesimo;
- 8) di precisare che la programmazione potrà essere prevista in relazione a nuove e diverse esigenze connesse agli obiettivi e in relazione alle limitazioni e/ o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità assunzionali nella p.a. oltre che con riguardo all'attivazione della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali;
- 9) Di dichiarare la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n° 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali.





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale ad oggetto **“Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2018/2020”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo, li 7/11/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott.ssa Maria Picchi





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "**Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2018/2020**" visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, 7/11/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott. ssa Maria Picchi







Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Picchi




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16.11.2017

Li, 16.11.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Picchi



ESECUTIVITA'

- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00
 Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il 16.11.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Picchi

